

Il Tar Lazio annulla parte del decreto del ministero della salute che ha previsto i risarcimenti

Vaccini, dietrofront sugli indennizzi

Illegittima l'esclusione di chi ha già ottenuto una sentenza

DI SILVANA SATURNO

Rischiavano di rimanere esclusi circa 80 soggetti danneggiati da vaccinazioni che avevano già ottenuto una sentenza positiva contro il ministero della salute. Questo perché il decreto del 6 ottobre 2006 dello stesso ministero, che ha previsto 30 milioni di euro per chi ha subito danni da una vaccinazione, aveva erroneamente stabilito che «si intendesse avesse rinunciato ai benefici (...)» chi, titolare dell'indennizzo base, fosse già destinatario «di un provvedimento giurisdizionale favorevole...». Una stortura normativa, in violazione della legge n. 229 del 2005 sugli indennizzi, che il giorno di San Valentino ha ricevuto la bocciatura del Tar del Lazio, sezione III-quater, con la sentenza n. 1373/07. La legge in questione, secondo i giudici, non prevede una «rinuncia implicita» alle somme previste dal ministero.

Il decreto

Il provvedimento sotto accusa è il decreto del ministero della salute del 6 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre scorso, che ha previsto 30 milioni di euro per i soggetti dan-

neggiati da vaccinazioni obbligatorie, così come previsto dalla legge n. 229/05. Si tratta di tutti i soggetti che già godono dell'indennizzo base previsto dalla legge 210/1992. Per ottenere i soldi, il ministero ha precisato che non c'è scadenza dei termini per la presentazione delle domande. Ciò

che il ministero aveva sollecitato era soltanto una rapida presentazione dei documenti per velocizzare l'attività di liquidazione.

Requisito fondamentale per ottenere i benefici è poi, per legge, la rinuncia al contenzioso con l'amministrazione in relazione alla legge 210/92. Ai documenti è

dunque necessario allegare, per ottenere l'indennizzo, anche la «rinuncia formale» al procedimento giurisdizionale in corso.

Dov'è l'anomalia? L'art. 3, comma 2, del dm, prevede che si intenda abbia rinunciato ai benefici previsti dalla 229, il soggetto che, già beneficiario dell'indennizzo

base, abbia ottenuto un provvedimento giurisdizionale favorevole reso dopo l'entrata in vigore della legge 229, a seguito del contenzioso sulla legge 210/92.

La sentenza

La norma è stata dichiarata illegittima dal Tar del Lazio perché adottata in violazione della legge 229/2006. Questa, secondo i giudici, non prevede una rinuncia implicita accanto a quella formale che peraltro dà diritto all'indennizzo.

«Con questa disposizione, che aveva come effetto una limitazione dei risarcimenti, lo stato avrebbe risparmiato circa 3 milioni di euro», spiega a ItaliaOggi Marcello Stanca, avvocato ricorrente nella vertenza e presidente dell'Amev, l'associazione emotrasiusi e vaccinati, «sarebbero rimasti senza indennizzo circa 80 soggetti che fra l'altro avevano ottenuto un provvedimento favorevole. Si tratta di circa un quarto dei soggetti che avevano fatto ricorso contro il ministero. Ora bisognerà riscrivere la norma», aggiunge, «e prima di tutto trovare i soldi per garantire il risarcimento ai danneggiati». (riproduzione riservata)

Albo unico nelle mani di Mastella

DI GIOVANNA LAURENZI

Sul futuro dell'Albo unico dovrà pronunciarsi il ministro della giustizia. Per spegnere le polemiche che nei giorni scorsi si sono scatenate sull'unificazione dei due albi, il consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha deciso ieri di chiedere l'intervento del guardasigilli. La decisione è stata adottata all'unanimità al termine di una riunione straordinaria del massimo organo di governo della categoria convocata ieri in seguito alle affermazioni, respinte anch'esse all'unanimità, contenute nell'annuncio a pagamento pubblicato dal Consiglio nazionale dei ragionieri su alcuni quotidiani economici. Nel fine settimana sarà messa a punto una missiva che sarà inviata lunedì direttamente al ministro Clemente Mastella. L'intervento dovrà chiarire lo spirito della disciplina contenuta nel decreto legislativo 139/2005 relativa alla continuazione della professione di dottore commercialista, in particolare in rapporto al trattamento previden-

ziale dei nuovi iscritti. Ad accendere la miccia è stata la lettera che, lunedì scorso, una parte dei dottori commercialisti (59 ordini territoriali) ha inviato al guardasigilli per rendere noto il proprio stato di disagio rispetto all'attuazione dell'albo unico. Nella missiva è stata ribadita la richiesta di modificare il dlgs 139/05 nel senso di eliminare la parte in cui si parla di soppressione dell'ordine dei dottori commercialisti «al fine di confermare che non nasce una nuova professione ma permane la continuità dell'attuale professione di dottore commercialista integrante anche i ragionieri liberi professionisti». Ecco la risposta dei ragionieri secondo i quali il principio per cui a partire dal 1° gennaio 2008 nascerà «una professione nuova, semmai la prosecuzione di entrambe le professioni preesistenti, ha rappresentato uno dei cardini dell'intesa a suo tempo raggiunta ed è alla base del processo di unificazione». A questo punto, la soluzione della questione passa nelle mani del ministro Mastella. (riproduzione riservata)

L'analisi | Un decreto del tribunale di Milano

Concordato preventivo, sui dati del piano il giudice può intervenire

DI GIUSEPPE RIPA

che prendere atto di tale volontà si in ordine ad una proposta nel- no e funzionale alla sua realiz- dall'altro al tribunale è rimes-